COMUNE DI SANTOMENNA

Provincia di Salerno

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SANTOMENNA

CIG 9557578ADD

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per

a) Concedente: il comune di Santomenna, titolare della Farmacia Comunale;

b) Concessionario: l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica;

c) servizio o farmacia: il servizio di gestione della Farmacia Comunale (gestione ed esercizio della stessa, alle condizioni e con le modalità indicate nel presente capitolato nonché nella carta dei servizi costituente parte integrale del presente contratto);

d) Capitolato: il presente capitolato speciale;

e) Parti: il Concedente e il Concessionario;

f) "Azienda Commerciale": l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del servizio. Dalla nozione di azienda è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Concedente;

g) "Carta dei Servizi": il documento che sarà redatto dal Concessionario sulla base dello schema "*Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia*".

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale, e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, per la durata di anni 4 (quattro), comprensiva della fornitura dell'arredo dei locali di proprietà del Concedente, funzionale al servizio.

Il servizio farmaceutico, oggetto del presente capitolato, costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica e come tale **non potrà essere sospeso o interrotto** se non per causa di forza maggiore.

Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

1) approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (Allegato 9 al decreto Ministro dell'Industria n. 375/88), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5 del D.lgs. n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia e potrà, infine, svolgere ogni altro tipo di attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentiti dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività.
2) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
3) le ulteriori attività indicate nella Carta della qualità dei Servizi della Farmacia;

4) la tenuta della contabilità economico-patrimoniale della farmacia;
5) la fatturazione e la contabilizzazione anche informatica delle ricette spedite dalla farmacia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed il loro inoltro all'Ente erogatore e/o all'Ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni;
6) la dotazione delle attrezzature necessarie per il corretto, funzionale e normale esercizio del servizio svolto dalla farmacia;
7) la messa a disposizione e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della farmacia;
8) le spese per la gestione del locale Farmacia Comunale;
9) la copertura assicurativa del locale, degli impianti e del magazzino della farmacia;
10) la messa a disposizione delle informazioni e dei dati contabili relativi al bilancio di previsione, ai trend semestrali e ai dati di dettaglio del conto consuntivo annuale del Concessionario.

Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal presente capitolato e negli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi.

Il Concessionario si impegna ad eseguire tutti gli interventi eventualmente necessari a rendere i locali idonei, con particolare riferimento all'autorizzazione igienico-sanitaria e all'agibilità per l'attività da esercitarsi.

Il Concessionario si impegna, altresì, a dotare, a propria cura e spese, i locali di arredi, attrezzature, strumentazioni tecniche, beni strumentali e di ogni altra risorsa resa necessaria al regolare svolgimento del servizio, qualora i mobili, gli arredi e i beni strumentali che verranno posti a disposizione dall'Amministrazione comunale non siano sufficienti.

Il Concessionario si impegna a riutilizzare gli arredi di proprietà del Concedente ubicati nell'attuale Farmacia Comunale o in alternativa, su specifica autorizzazione, provvede a liberare i predetti locali e a procedere allo smaltimento/rottamazione senza addebito alcuno alla stazione appaltante.

La concessione comprende l'obbligo per il Concessionario di provvedere, a propria cura ad acquistare i farmaci e i parafarmaci e ogni altro prodotto necessario per la gestione della farmacia.

La Farmacia Comunale è ubicata a Santomenna - foglio 5, particella 819 sub 11 - e dovrà essere mantenuta nella struttura per tutta la durata della concessione. La Farmacia Comunale sarà condotta a cura del Concessionario per la quale lo stesso acquisirà tutte le dovute autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 3 - IMPORTO DELLA GARA

Il valore della concessione, come da perizia agli atti di gara, è stimato in € 175.000,00 annui oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a €. 0,00 (zero).

ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE

R.D. 23.5.1924, n. 827; D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e normativa di settore del servizio farmaceutico.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

ART. 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze stabilite delle somme dovute costituisce sempre, automaticamente, qualunque sia la causa, il Concessionario in mora. Da tali date saranno dovuti sugli importi non corrisposti, gli interessi legali, senza che questo comporti per il Concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza. L'inadempienza dà facoltà al Concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di procedere, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di servizio a danno e spese del Concessionario.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Vista la natura del servizio oggetto di affidamento che non può subire interruzione senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione comunale potrà autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in questo caso, il termine di inizio della concessione decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo, nemmeno a titolo di indennità di avviamento. Il Concessionario si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di concessione.

ART. 8 - SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La farmacia di cui è titolare il Comune di Santomenna, è attualmente ubicata in Via XXIII Novembre n. 7 - foglio 5, particella 819 sub 11.

La farmacia registra per la quasi totalità clienti residenti.

ART. 9 - SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO

In occasione del subentro del Concessionario, sarà redatto, in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario subentrante, l'inventario dei beni attinenti l'esercizio della Farmacia Comunale (giacenze di magazzino).

ART. 10 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI

Il Concessionario dichiara di aver preso visione dei locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di trovarli adatti all'uso per cui sono concessi e di prenderli in consegna.

Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente i locali in buono stato manutentivo e di fruibilità, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al Concessionario stesso siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 comma 2, 1592 e 1593 del codice civile.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Il Concedente, in caso di mancato rilascio dei locali alla scadenza contrattuale o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.

Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni avanti all'Autorità competente.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel bando di gara, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio e nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati.

Il Concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. Si impegna, altresì, a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di quelle che, di volta in volta, dovessero essere imposte da altre Autorità competenti.

Il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il Concedente rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti o istituti.

Il Concessionario sarà altresì tenuto a rimborsare all'Amministrazione Concedente le spese di pubblicazione del presente bando di gara, che dovrà essere riconosciuto alla stipula del contratto a seguito di esatta quantificazione.

Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili, deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell'utenza.

Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità all'offerta tecnica presentata.

Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune.

Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" saranno procedimentalizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del Concessionario e i tempi e modalità di risposta del medesimo.

Con riferimento all'uso dei locali:

Il Concessionario si impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua, ecc.), esistenti presso la sede della farmacia.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Concessionario presenterà al Concedente un conto economico sulla gestione della farmacia.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale inclusi nel contratto di concessione sono a totale carico del Concessionario. Eventuali opere di miglioria realizzate dal Concessionario durante il rapporto di concessione, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo. Gli interventi di tipo strutturale dovranno essere preventivamente concordati con il Comune di Santomenna.

Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario:

a) tutte le spese ed oneri connessi all'avvio, gestione e funzionamento del servizio e dell'uso dei locali (consumi di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, pulizia, manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dei locali, asporto rifiuti ecc.), fin dalla data di consegna dei locali, provvedendo alla volturazione, a proprio nome, delle utenze;

b) tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione del servizio di farmacia e gravanti sul Concessionario;

c) sostenere le spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative relative al servizio e ai locali.

Il Concessionario rimane esclusivo responsabile dell'uso e dello stato dei locali oggetto della concessione.

ART. 12 - CARTA DELLA QUALITÀ' DEI SERVIZI

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal Concessionario dovranno essere erogate nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all'art. 2, c. 461 della L. n. 244/2007.

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a redigere una "*Carta della qualità dei servizi della farmacia*" e a rispettarne i contenuti.

La Carta dovrà essere predisposta entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di servizio e dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Concedente.

La Carta dovrà:

• sancire il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 e dello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia";

• contenere i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente anche tutti i dipendenti e collaboratori della farmacia;

• contenere in particolare, ai sensi dell’art. 2 c. 461 lett. a) della L. 244/2007:

- gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, nel rispetto degli standard minimi contenuti nello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia"
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- le modalità per proporre reclamo;
- le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Concedente entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di quanto previsto all'art 19 “Clausola risolutiva espressa” del pr esente capitolato.

ART. 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle ordinanze vigenti in materia.

L’erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio e, in ogni caso, nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Concedente e all’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del servizio.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, ASSICURAZIONI E CAUZIONI

a) Responsabilità

Il Concessionario è l’unico responsabile della gestione del servizio, dei locali concessi in uso, nonché dell’esecuzione dei lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

In particolare, il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio, nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati, e, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Concedente.

Il Concessionario libera, pertanto, il Concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio, dall'uso dei locali ricevuti in concessione e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza e i controlli da parte del Concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.

b) Polizze assicurative durante la concessione

Il Concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della concessione:

• una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo, per l'intera durata del contratto;

• una polizza di assicurazione per danni da incendio per l'utilizzo degli stabili comunali adibiti a sede della farmacia, per tutta la durata del loro utilizzo.

• una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere di proprietà del Comune di Santomenna.

Copia delle suddette polizze dovranno essere consegnate a cura del Concessionario al Concedente prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio.

Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc.

Le suddette polizze, regolarmente quietanzate, dovranno essere consegnate in copia al Concedente prima della sottoscrizione del contratto di servizio.

In seguito, le polizze dovranno essere esibite annualmente al Concedente, regolarmente quietanzate, in segno d'attestazione di vigenza.

Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di concessione, ad ogni scadenza il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito presso il Concedente dei nuovi contratti regolarmente quietanzati. In ipotesi di contratti assicurativi pluriennali, ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il Concedente copia della quietanza dei pagamenti.

c) Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di concessione servizio, il Concessionario deve costituire alla firma della Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del canone complessivo ai

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Concedente di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, ed il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora il Concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione resterà vincolata a favore del Concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario.

ART. 15 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE

Il Concedente affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della farmacia di cui è titolare.

Il Concedente, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

a) mettere a disposizione a far data dalla definizione della procedura di aggiudicazione l'edificio e gli spazi pertinenziali di competenza della farmacia comunale;

b) favorirne l'attività attraverso il puntuale e tempestivo adempimento delle pratiche amministrative di propria competenza, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);

c) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti;

d) effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio;

e) sostenere gli oneri relativi al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute dal locatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie e urgenti, come da art. 1808, Codice Civile;

f) provvedere alle coperture assicurative del fabbricato;

g) mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

ART. 16 - CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE

Il Concedente potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante proprio personale competente o un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia Comunale e, comunque, nei locali ove sarà svolto il servizio, nonché potrà effettuare entro la fine di ogni anno, un controllo sullo stato di manutenzione dei locali. Lo stato riscontrato, gli eventuali interventi richiesti e le tempistiche di realizzazione saranno riportati in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. Le visite e le ispezioni non dovranno comportare interruzione, disturbo o pregiudizio al regolare svolgimento dei lavori e del servizio farmaceutico.

ART. 17 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Concedente e quelli del Concessionario. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - DEROGHE

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate dal Comune, che comunque mantiene ampia e autonoma facoltà di decisione, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di servizio:

a) sopravvenienza per il Concessionario di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;

b) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;

c) scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa;

d) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;

e) inosservanza del divieto di cessione e di sub concessione della gestione del servizio;

f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;

g) ricorso all'abusivismo professionale;

h) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;

i) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico o inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

j) grave inosservanza in merito agli obblighi previsti dal Contratto, dal Capitolato di gara, dal Bando e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;

k) mancata redazione e/o mancata trasmissione al Concedente della Carta dei Servizi entro i termini stabiliti o redazione della stessa in modo non conforme a quanto prescritto nello schema "*Standard minimi di qualità*

e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia";

l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;

m) destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato.

ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA DIFFIDA

Fatti salvi i casi di cui all'art. 19 "*Clausola risolutiva espressa*", quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi e dagli atti ad esso allegati, il Concedente dovrà contestare l'inadempimento, per iscritto, al Concessionario, e concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Concedente potrà risolvere il contratto di servizio.

La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Concedente del danno subito.

Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario si applicherà quanto previsto dall'art. 22 "Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto".

ART. 21 - PENALI

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni anno in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del contratto di concessione del servizio:

• per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dal contratto: euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo;

• per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 500,00 (cinquecento);

• per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50,00 (cinquanta) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro.

• ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal contratto: euro 20,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5000,00 (cinquemila).

Il Concedente richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettrica certificate (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Le contestazioni e l'applicazione delle penali saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il Concessionario sarà tenuto alla immediata ricostituzione della stessa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI COMUNI IN CASO DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Allo scadere del contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati come segue.

Il Concessionario è obbligato a:

- riconsegnare il servizio;

- riconsegnare i locali in perfetto stato di efficienza. In caso di inottemperanza il Concedente si riserva la facoltà di rivolgersi a terzi per effettuare i dovuti interventi di manutenzione addebitando i costi sostenuti al Concessionario.

Il Concedente:

a) ha facoltà di acquistare - o far acquistare dal nuovo gestore subentrante - ed il Concessionario sarà obbligato a vendere, previo inventario da redigere in contraddittorio, quanto segue:

• il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi, e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultanti dalla documentazione contabile;

• il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First out).

b) ha facoltà di subentrare - o far subentrare il nuovo gestore - nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, il Concessionario dovrà garantire, su richiesta del Concedente, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal Concedente, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a porre in essere tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne, compresa la collaborazione con il successivo aggiudicatario, per un congruo periodo, comunque non inferiore a 30 giorni e superiore a 90 giorni antecedenti l'effettivo inizio delle prestazioni del servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare disagio agli utenti.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per cause imputabili al Concessionario, il Concedente avrà diritto a trattenere i canoni annuali di concessione del servizio e dei locali

per tutto il periodo in cui il servizio è stato gestito dal Concessionario, compresa l'intera annualità relativa all'anno in corso di concessione.

In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per cause imputabili al Concessionario, il Concedente ha diritto di pretendere la rifusione di tutti i danni in conseguenza dell'inadempimento. A tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il maggior danno.

ART. 23 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune Concedente della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, nomina l'aggiudicatario "Titolare autonomo del trattamento dei dati nell'espletamento del servizio affidato con la presente procedura".

L'aggiudicatario, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 – GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Il Comune di Santomenna, informa l'aggiudicatario ai sensi delle sopra citate normative che tratterà i dati contenuti dell'aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla presente procedura.

ART. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt.1337-1338-1375c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

L'importo del contratto sarà pari al corrispettivo totale della concessione adeguato in relazione al rialzo offerto dall'aggiudicatario, oltre ad IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nei documenti di gara.

Saranno a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa, i diritti di segreteria, marche da bollo, e la quota delle spese di registrazione determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Vista la natura del servizio oggetto di affidamento che non può subire interruzione senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto, sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.